FISM PARMA
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (FISM) - PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1. Finalità

1 - Il presente Regolamento si propone di armonizzare operativamente la normativa prevista dallo Statuto provinciale, disponendo le modalità applicative, al fine di promuovere e sostenere ogni tipologia di servizi per l'infanzia, nel periodo 0 – 6 anni per realizzare, con adeguata organizzazione di persone e strutture, un servizio qualificato alle famiglie nelle comunità interessate, che la FISM promuove e sostiene.

Art. 2. Obiettivi

1 – Gli obiettivi statutari costituiscono la natura essenziale dell'organizzazione di ogni Associato e sono inderogabili in quanto prevedono:
- l'ispirazione dell'attività ai valori universali della religione cristiana-cattolica;
- l'educazione degli assistiti e la formazione obbligatoria degli educatori;
- l'inserimento della struttura nella locale comunità parrocchiale;
- la redazione del Progetto Educativo e del Piano dell'Offerta Formativa, che contengano chiaramente, per l'accoglienza e la formazione degli assistiti, tali concetti fondamentali e la loro trasmissione alla FISM provinciale.

2 – Tutti gli Associati, sia per la iscrizione che per il normale proseguimento della propria attività devono fare propri gli obiettivi enunciati al comma precedente.

Art. 3. Adesione alla Federazione

1 – Lo statuto individua con chiarezza i requisiti e gli impegni da assumere, che sono elementi essenziali della domanda di ammissione e del mantenimento dell'appartenenza alla Federazione. Il Consiglio Direttivo Provinciale verifica la corrispondenza degli adempimenti con quanto dichiarato nella domanda di ammissione.

2 – Anche le strutture adibite a servizi diversi per l'infanzia dovranno essere ubicate in immobili rispondenti ai requisiti di legge per tali specifici servizi, accatastati come tali presso il N.C.E.U., ed essere in possesso delle previste autorizzazioni al funzionamento; per tale attività non potranno essere utilizzati appartamenti civili adattati alla bisogna.

3 – Dovranno essere versate le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo, una per ciascuna unità operativa, anche se gestita dallo stesso gestore, ma in modo decentrato fra loro.

4 – Per esercitare tutti i diritti previsti dallo statuto, l'Associato deve aver versato l'intera quota associativa, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa potrà essere detratta, a discrezione della FISM, direttamente dai contributi di qualsiasi natura di competenza dell'Associato.

5 - L'adesione alla FISM è compatibile con l'adesione a FIDAE ed AGIDAE, ma non è compatibile con alcuna iscrizione ad organismi datorili costituiti per associati esercenti attività diverse da quelle dell'insegnamento scolastico, e non è compatibile con l'adesione a centri servizi collegati a tali organismi.

Con particolare riferimento al personale dipendente ed all'applicazione del C.C.N.L., la FISM ritiene indispensabile l'uniformità dei rapporti contrattuali, al fine di non creare tensioni nella globalità degli Associati, per cui il Consiglio Direttivo è impegnato a perseguire tale obiettivo.
E' escluso in ogni caso che l'Associato possa applicare contratti di lavoro che, nel proprio mansionario, non prevedano mansioni specifiche di docenti; pertanto in tale eventualità dovrà essere applicato comunque ed interamente il CCNL FISM.
Tutti gli Associati aderenti alla Federazione dovranno inderogabilmente applicare gli accordi provinciali od interpretazioni contrattuali, sottoscritti tra la FISM Provinciale ed i sindacati provinciali di settore, rivolgersi sempre e comunque alla FISM per l'interpretazione di ogni norma contrattuale e non potranno sottoscrivere o comunque applicare disposizioni o interpretazioni sindacali che non siano state autorizzate dalla FISM provinciale.

6 – Il mancato adempimento alla normativa riguardante l'adesione ed i requisiti richiesti, nonché all'osservanza delle disposizioni statutarie e di regolamento, darà diritto al Consiglio Direttivo di sospendere od annullare l'erogazione di contributi di qualsiasi natura di competenza dell'Associato.

Art. 4. Scopi e strumenti

1 – Il Consiglio Direttivo, anche tramite l'Ufficio di Presidenza, realizza gli scopi di cui all'art. 4 dello Statuto.

2 – Lo stesso ha particolare cura nello sviluppare in modo ottimale il proprio Centro Servizi, in tutti i settori gestiti, promuovendo altresì convenzioni per acquisti e prestazioni di servizi, con lo scopo di dare la massima assistenza a tutti gli Associati, favorendo la riduzione dei costi di gestione degli stessi e, per quanto possibile, l'inserimento gratuito di tali servizi nella quota associativa.

3 – Gestisce direttamente con le autorità civili, religiose, giudiziarie ed amministrative, i rapporti che interessano la globalità od una pluralità di Associati, adempiendo in tal modo ai doveri istituzionali della Federazione.

4 – Assiste gli Associati, su auspicabile richiesta degli stessi, nella gestione delle controversie di ogni tipo e nella stipula di convenzioni con gli Enti territoriali, in modo da porre l'esperienza e la conoscenza acquisita sul territorio, al miglior servizio di tutta la Federazione.

Art. 5. Cessazione di appartenenza alla Federazione

1 – Il Consiglio Direttivo, anche tramite l'Ufficio di Presidenza, dovrà vigilare sul mantenimento dei requisiti statutari degli Associati e, qualora rilevasse inadempienze, contesterà tali rilievi all'Associato, mediante comunicazione di cui l'Associato rilascia ricevuta, per la certezza della data di ricezione.

2 - Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associato potrà far pervenire alla FISM note per contestare il rilievo o per proporre interventi sulla propria struttura atti a rimuovere le cause del rilievo stesso chiedendo altresì, se ritenuta necessaria dall'Associato, l'audizione personale.

3 – L'Ufficio di Presidenza, fatto salvo quanto previsto nella normativa transitoria dello statuto e del presente regolamento, qualora ritenesse insufficiente quanto comunicato dall'Associato o in assenza di risposta alla comunicazione, trasmetterà tramite il Presidente il fascicolo al Consiglio Direttivo per i successivi provvedimenti da adottare a norma di statuto.

4 – L'Associato che, per qualsiasi motivo, cessi di appartenere alla Federazione, è tenuto a versare la quota associativa fino alla fine dell'anno scolastico, normalmente il 31 agosto di ogni anno, e quindi gli otto/dodicesimi della quota stessa prevista per l'esercizio finanziario in cui cessa. Unica eccezione è rappresentata dal caso in cui la cessazione definitiva dell'attività avvenga in corso d'anno scolastico per cui, in tale eventualità, la proporzione sarà conteggiata con riferimento alla data di effettiva chiusura della scuola.

Art. 6. Comunità educativa

1 – La Federazione adotterà, e ne spronerà l'adozione, di tutte le iniziative necessarie per coinvolgere la partecipazione delle famiglie degli alunni, nonché di tutti gli operatori, nella struttura dell'Associato e nella comunità in cui l'Associato opera, anche ai fini della maggiore sensibilizzazione della popolazione all'attività svolta.

Art. 7. Componenti degli organi della Federazione Provinciale

1 - L'Assemblea Provinciale provvede alla elezione degli altri Organi della Federazione, secondo le norme statutarie.

2 – I membri supplenti, nei vari organi ove sono previsti e secondo l'ordine di elezione, subentreranno ai rispettivi titolari nella carica solamente in caso di cessazione definitiva, e non provvisoria.

3 – In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, si procederà come segue:
- in caso di Consigliere eletto: subentrerà il primo dei non eletti nell'Assemblea provinciale che ha eletto il Consiglio Direttivo;
- in caso di Consigliere nominato di diritto da un Ordinario Diocesano: il Presidente ne dovrà richiedere tempestivamente la sua sostituzione all'Ordinario competente;
- ogni Ordinario Diocesano, secondo competenza, potrà sostituire in ogni momento il Consulente Ecclesiastico od il proprio rappresentante; tali Consiglieri in effetti non decadono dalla nomina nemmeno alla scadenza del Consiglio Direttivo ma solamente quando vengono sostituiti.

Art. 8. Rappresentanza per l'Assemblea Provinciale

1 – L'Associato è rappresentato dal proprio legale rappresentante, ed ha diritto ad un voto per ogni unità operativa o complesso scolastico gestito.

2 – Il legale rappresentante può conferire o revocare liberamente in qualsiasi momento, a persona di propria fiducia, delega di rappresentanza come segue:
- delega generale a valere per tutte le assemblee provinciali fino a revoca;
- delega generale per un tempo determinato inferiore all'anno scolastico, da specificare;
- delega ad hoc, a valere solamente per ogni singola assemblea.

3 – La delega non può essere conferita a dipendenti di un Associato o della Federazione, salvo casi eccezionali che potranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo provinciale della FISM.

4 – Ogni Associato, o suo delegato, non potrà rappresentare più di un altro Associato.

5 – L'Associato titolare di più complessi scolastici - od il suo delegato - non può ricevere deleghe da altro Associato, avendo già almeno due voti.

6 – Ogni delegato non può conferire alcuna delega ad altri; la delega può essere conferita unicamente dal legale rappresentante dell'Associato.

Art. 9. Elezione alle cariche sociali

1 - Ogni Associato ed ogni membro del Consiglio Direttivo uscente possono proporre uno o più candidati, liberamente scelti e ritenuti idonei a ricoprire le cariche previste dallo statuto, che verranno proposti all'Assemblea provinciale per l'elezione. Le proposte di candidature dovranno pervenire almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea elettiva, al fine di poter predisporre le relative schede. Non sono ammesse liste elettorali e non sono eleggibili i dipendenti di un Associato o della Federazione.

2 – L'Assemblea determinerà preliminarmente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere ed ogni Associato, o suo delegato, potrà votare un numero di candidati non superiore ai 2/3 del numero fissato dall'Assemblea. Per le votazioni delle altre cariche, potranno essere votati due nominativi per il Collegio dei Probiviri ed un solo nominativo per le rimanenti cariche, previste dal 1° comma dell'art. 11 dello statuto.

3 – La votazione per l'elezione di tutte le cariche previste dall'art. 11 dello statuto, secondo la preventiva delibera assembleare, potrà avvenire con scheda a scrutinio segreto oppure, nel solo caso in cui il numero dei candidati sia pari o inferiore a quello da eleggere, per acclamazione su preventiva delibera dell'assemblea in tal senso.

4 – Al termine della votazione, in caso di parità di voti di preferenza tra candidati, resterà eletto il più anziano di età.

Art. 10. Ricorsi avverso provvedimenti

1 – Qualora il Consiglio Direttivo abbia adottato provvedimenti avverso i quali l'Associato abbia proposto ricorsi, il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea Provinciale per l'esame del ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, fornendo all'Assemblea stessa ogni documentazione inerente la materia da trattare ed anticipando, con l'avviso di convocazione, quanto possibile agli Associati per una serena valutazione di merito.

2 – L'Associato che ha proposto ricorso avrà diritto di esporre in Assemblea ogni motivazione da lui ritenuta utile per l'esame del ricorso stesso.

Art. 11. Il Consiglio Direttivo

1 – Ottempera a tutte le disposizioni statutarie ed in particolare ha compiti di vigilanza sugli Associati, sia per valutarne i requisiti al momento dell'ammissione quale Associato, sia per il mantenimento degli adempimenti previsti dallo statuto da parte degli stessi.

2 – Determina per ogni anno finanziario ed entro l'anno precedente l'ammontare delle quote associative, precisando quali servizi sono ricompresi nella quota stessa a titolo gratuito. Potrà altresì stabilire quote differenziate, qualora particolari situazioni lo richiedano.

3 - Predispone il piano annuale delle attività, implementando tutti i servizi necessari per la gestione globale delle strutture educative a cui tutti gli Associati possano avere accesso, e curandone la massima estensione per omogeneizzare tutta l'attività delle strutture situate nella provincia di Parma.

4 – Pone particolare attenzione al coordinamento provinciale per tutti i settori e particolarmente per il settore di formazione pedagogica a tutti i livelli, strutturando il servizio nel miglior modo possibile, coinvolgendo le persone qualificate ritenute più opportune e particolarmente il Referente del coordinamento pedagogico provinciale, per soddisfare tutte le esigenze degli Associati e loro assistiti, per la realizzazione degli obiettivi e scopi evidenziati negli art. 2 e 3 dello statuto.

Art. 12 – L'Ufficio di Presidenza

1 – Fatto salvo per quanto è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo e del Presidente, l'Ufficio di Presidenza collaborerà con il Presidente provvedendo a quanto necessario per il funzionamento costante della Federazione, nei campi previsti dallo statuto, e sottoponendo periodicamente al Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, la relazione del proprio operato.

Art. 13 – Modifiche allo Statuto e al Regolamento

1 – La proposta di modifica dello statuto e del regolamento interno, fatta ai sensi dell'art. 20 dello statuto, dovrà essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea a tutti gli Associati, con l'invito a far pervenire eventuali rilievi o integrazioni.

2 – Le proposte di modifica della bozza formulate dagli Associati, indicanti esclusivamente gli articoli ed i commi di cui si propone la variazione o integrazione – con eventuali motivazioni -, dovranno pervenire alla sede della FISM Provinciale, sottoscritte unicamente dal Gestore, nel termine massimo di sei giorni lavorativi prima della data fissata per la relativa Assemblea.

3 – Non verranno ritenute valide le proposte pervenute fuori termine. L'Ufficio di Presidenza predisporrà un riepilogo delle proposte, numerate ed ordinate per ogni articolo, che distribuirà ai votanti contestualmente alla registrazione della presenza prima dell'inizio dell'Assemblea.

4 – Le proposte degli Associati non verranno messe in discussione in Assemblea, ma la stessa procederà, per ogni proposta ed unitamente al testo originario, alla immediata votazione per determinare il testo definitivo che dovrà ottenere la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di numerose proposte per lo stesso argomento e con consensi equilibrati senza maggioranza, il Presidente dell'Assemblea potrà procedere a votazioni successive, eliminando di volta in volta le proposte che avranno ottenuto il minor numero di consensi. Nel caso che la proposta di variazione non ottenga la maggioranza dei presenti, resterà comunque in vigore il testo della norma nella versione contenuta nella proposta inviata agli Associati prima dell'Assemblea. Le votazioni avverranno per alzata di mano dei votanti.

Art. 14. Incompatibilità delle cariche

1 – La carica di Revisore Contabile o di Probiviro, anche se supplente, non può essere assunta da persona che sia parente od affine entro il sesto grado di un Consigliere in carica, sia esso per nuova nomina o per subentro in corso di mandato.
Qualora l'incompatibilità si verificasse a seguito di subentro, dovrà essere sostituito il Revisore od il Probiviro, ma non il Consigliere.

Art. 15. Conflitto di interessi

1 – Qualora si verificasse un conflitto di interessi fra uno o più componenti di un Organo statutario e la decisione che lo stesso Organo deve adottare, il componente di tale Organo, dopo aver presentato il proprio parere, si assenterà immediatamente dalla riunione e quindi dalla discussione del punto all'ordine del giorno oggetto del conflitto; verrà riammesso nella riunione dal Presidente subito dopo l'avvenuta decisione dell'Organo stesso, che gli verrà comunicata.
In caso che l'assenza dell'interessato o degli interessati nella riunione riduca il numero dei presenti al di sotto del quorum richiesto per la delibera, questa verrà adottata ugualmente e validamente dai componenti rimasti.

Art. 16. Disposizione transitorie

1 – La verifica richiesta dalle norme statutarie in merito all'accertamento dei requisiti di ogni Associato già iscritto, dovrà essere effettuata entro un anno dall'approvazione del presente regolamento interno.

2 – Qualora il Consiglio Direttivo oppure l'Ufficio di Presidenza riscontrassero anomalie nella posizione dell'Associato, occorrerà porre in essere con l'Associato stesso un'analisi che preveda la possibilità di rimozione di tali anomalie ed i tempi di regolarizzazione della posizione, che verranno concordati e decisi fra l'Ufficio di Presidenza e l'Associato, in modo costruttivo e con l'obiettivo di evitare traumi di qualsiasi natura nella struttura.

3 – Nel caso in cui da parte dell'Associato non vi fosse collaborazione o recepimento delle soluzioni proposte dall'Ufficio di Presidenza, il Presidente trasmetterà al Consiglio Direttivo i relativi atti, per le decisioni di merito.

Il Presidente Provinciale
Ing. Paolo Chierici

Approvato il 21 aprile 2012